

# TRATTATO DI DIRITTO COMMERCIALE

diretto da

GASTONE COTTINO

---

*Volume primo*

GUIDO BONFANTE - GASTONE COTTINO

# L'IMPRENDITORE

con una Introduzione al Trattato

di GASTONE COTTINO



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2001

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© Copyright 2001 by Cedam - Padova

ISBN 88-13-23266-7

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

La Casa Editrice CEDAM S.P.A.  
opera con un Sistema Qualità conforme alle norme  
UNI EN ISO 9001 certificato da CISQ CERT con numero 1.354



*Stampato in Italia - Printed in Italy*

---

NUOVA GRAFICA LEONELLI s.r.l. - Villanova di Castenaso (Bo)

Non pare dubbio inoltre che ad un solo imprenditore, individuale e sociale, possano far capo più attività imprenditoriali anche diverse, attività i cui risultati confluiscono in un unico patrimonio ma le cui esplicazioni ed i cui substrati aziendali sono e rimangono concretamente differenziati.

### 39. - *Il registro delle imprese.*

I rapporti tra l'imprenditore (commerciale) e i terzi sono retti dalla disciplina della pubblicità. La chiave di volta di essa è rappresentata dal registro delle imprese, introdotto dalla l. 29 dicembre 1993, n. 580, ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore del codice civile e collocato presso le Camere di commercio <sup>(28)</sup>. L'*iter* normativo è stato completato con l'approvazione del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione, nonché, specularmente con l'uscita di scena nel 1997 <sup>(29)</sup> del BUSARL e del BUSC, con il d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558 (in vigore dal 6 dicembre 2000) che ha accorpato le sezioni speciali del registro.

L'introduzione del registro delle imprese ha segnato la fine del regime transitorio, vigente il quale, ai sensi dell'art. 100 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, era prevista l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il Tribunale degli atti e dei fatti relativi alle società per cui il codice stabiliva l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché di alcuni atti inerenti l'imprenditore individuale (precisamente: l'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un incapace, i provvedimenti di revoca di tale autorizzazione, le procure institorie, le nomine di procuratori), per il resto interinalmente esonerato dall'obbligo dell'iscrizione <sup>(30)</sup>.

---

*niche di documentazione giuridica*, II, Milano, 1990, p. 330; PAPA MALATESTA, *L'imprenditore commerciale*, Milano, 1998, p. 41 e ss. Sulla nuova disciplina internazional-privatistica con attinenza all'istituzione in Italia di sedi secondarie di società estere, v. LAURINI, *L'istituzione in Italia di sedi secondarie di società estere e la nuova disciplina del diritto internazionale privato*, in *Riv. notar.*, 1996, p. 115.

<sup>(28)</sup> Sul registro delle imprese alla luce della l. n. 580/93 cfr. REVIGLIONE, *Il « nuovo » registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 1996, I, p. 296; BARACHINI, *La pubblicità commerciale dopo l'istituzione del registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 1996, I, p. 231; ALVARO, *L'istituzione del registro delle imprese. Prime riflessioni*, in *Giur. comm.*, 1996, I, p. 279; MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997; RAGUSA-MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 1996; BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999.

<sup>(29)</sup> Cfr. l. 7 agosto 1997, n. 266, art. 29. Sul punto v. altresì NIGRO, *La soppressione del Busarl*, in *Riv. soc.*, 1958, p. 1461 e ss.

<sup>(30)</sup> Oltre all'iscrizione nella cancelleria era originariamente richiesta la pubblicazione

Le linee portanti della nuova disciplina, che incide, come si vedrà, su alcuni aspetti non secondari della pubblicità commerciale e della stessa disciplina dell'impresa e dell'azienda, sono le seguenti.

a) Il registro è tenuto presso le Camere di commercio mediante tecniche informatiche di memorizzazione dei dati, non già su supporto cartaceo: tale tecnologia dovrebbe garantire una informazione capillare su tutto il territorio nazionale <sup>(31)</sup>.

Sono soggetti ad iscrizione nel registro, secondo quanto prevedono gli artt. 2188 e 2195 del codice civile, gli imprenditori commerciali di cui all'art. 2195, le società aventi forma commerciale, indicate dall'art. 2200, i consorzi e le società consortili, i gruppi europei di interesse economico o GEIE, gli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale di cui all'art. 2201, le società soggette alla legge italiana a norma dell'art. 25 della l. 31 maggio 1995, n. 218.

b) Tale disciplina, contenuta nei nn. da 1 a 7 dell'art. 7.2 del regolamento di attuazione, non introduce varianti di rilievo al regime sostanziale della pubblicità delle imprese commerciali: di cui resta ferma la tripartizione in dichiarativa, costitutiva e notizia, secondo i diversi effetti che ad essa si attribuiscono (e v. *infra*). Ne introducono, invece, come si diceva, di cospicua entità sia per quanto riguarda l'ufficio e le modalità attraverso le quali essa si realizza, sia per quel che concerne la disciplina dell'azienda.

Novità salienti stanno anzitutto nel fatto che ad iscrizione non sono

---

sul Foglio Annunzi Legali, da cui decorrevano gli effetti dell'iscrizione; essa venne sostituita dalla l. 12 aprile 1973, n. 256 (art. 8), per le società di capitali dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (B.U.S.A.R.L.) - art. 2457 *ter* introdotto con il d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127 -; per le società cooperative dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.). Ulteriori adempimenti pubblicitari erano poi previsti da altre leggi speciali: si tratta dell'iscrizione nel registro delle ditte presso le Camere di commercio, cui erano tenuti tutti coloro che esercitassero l'industria, il commercio o l'agricoltura, e dunque pure i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli.

Da segnalare come sotto il regime del codice di commercio il sistema fosse ancora più frammentato e fosse rappresentato dall'obbligo di pubblicità presso la cancelleria del Tribunale di alcuni atti fra cui per le società quelli relativi alla costituzione, alle modifiche dell'atto costitutivo, alla rappresentanza. Inoltre presso le Camere di commercio vi era un registro ditte a cui dovevano iscriversi tutti gli imprenditori. V. per alcuni cenni sul punto FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, p. 90.

<sup>(31)</sup> Cfr. BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 50, che definisce la pubblicità *portable e ready* perché arriva direttamente a domicilio. Sul punto v. anche MINERVA, in MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 18 e ALVARO, *L'istituzione del Registro delle imprese: prime riflessioni*, cit.

soggetti i soli imprenditori commerciali, individuali o collettivi, gli enti pubblici economici, i GEIE, bensì anche, in sezioni speciali <sup>(32)</sup>:

- 1) gli imprenditori agricoli;
- 2) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 cod. civ.;
- 3) le società semplici;
- 4) le imprese artigiane, le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443 sugli artigiani.

In verità, come si è già osservato, il citato regolamento di attuazione è stato sul punto oggetto di modifica ad opera dell'art. 2 del d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, in vigore dal 6 dicembre 2000, che ha accorpato le varie sezioni speciali in un'unica sezione comprendente anche gli imprenditori artigiani. Di conseguenza, con quest'ultima modifica, ispirata a ragioni di semplificazione, il registro delle imprese risulta ora costituito da due sole sezioni.

La legge precisa che l'iscrizione nella sezione speciale ha mera funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, « oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali ». E fra questi va segnalata la già ricordata disposizione (art. 2, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228) che attribuisce all'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola l'efficacia di pubblicità dichiarativa di cui all'art. 2193 (sul punto v. par. seguente). Inoltre non vi è chi non veda come, attraverso la nuova regolamentazione e in virtù di essa, il divario tra imprese e attività iscritte e imprese e attività non iscritte, accentuato nell'architettura del codice civile del 1942, si sia venuto ulteriormente riducendo. Dopo le profonde innovazioni introdotte nella disciplina dell'artigianato, l'estendersi degli obblighi – ed oneri – di tenuta delle scritture contabili anche in agricoltura, l'utilizzazione *extra moenia* dello schema della società semplice (per le società di revisione), le prospettive aperte alla legittimazione delle società tra professionisti dal più ampio riconoscimento delle società di *engineering* contenuto in leggi speciali <sup>(33)</sup>: dopo tutto ciò, gli ele-

<sup>(32)</sup> Sul punto, specificamente, RESTINO, *Le sezioni speciali del registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, p. 397 e ss.; MOSCARINI, *La nozione di piccolo imprenditore nella disciplina del registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, p. 1015 e ss.; CARROZZA, *Il registro delle imprese e le imprese agricole*, in *Riv. dir. agr.*, 1996, I, p. 327 e ss.; RUGGIERO, *Estensione della registrazione alle imprese agricole*, in *Riv. notar.*, 1996, p. 17 e ss.

<sup>(33)</sup> Come si è già accennato (*supra*, cap. I, par. 10) l'art. 17, 8° e 9° comma della l. 11 febbraio 1994, n. 104 (cosiddetta *Merloni-bis*) consente che possa essere affidata ad una società di ingegneria in forma di società di capitali o di cooperativa anche l'attività di sola progettazione (fermo restando però il principio che l'esecuzione dell'incarico « deve far capo ad

menti differenziali più significativi sembrano oggi consistere nella, per certi versi discutibile, sottrazione dei piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e società semplici alle procedure concorsuali. Anche perché, va aggiunto, siffatta esenzione unita alla persistenza di un registro crea non pochi « inconvenienti » alla funzione informativa dello stesso là dove lo rende portatore di errate notizie al pubblico: è il caso dell'imprenditore, piccolo o agricolo, regolarmente iscritto nella sezione speciale e successivamente riconosciuto dalla giurisprudenza imprenditore commerciale.

A parte ciò, un'altra questione pare porla l'art. 7.2.1. là dove prevede che siano soggetti ad iscrizione gli imprenditori di cui all'art. 2195. È sempre stata opinione prevalente (*supra*, par. 23) che tale norma avesse carattere meramente esemplificativo e non tassativo, sicché sorgeva il problema della classificazione delle attività imprenditoriali non rientranti espressamente nell'elenco. Sembra che il problema permanga anche dopo l'istituzione del registro e che resti aperto l'interrogativo se dare dell'art. 2195 un'interpretazione largheggiante, al limite forzandone la lettera, o tener comunque fermo che chi è imprenditore ai sensi dell'art. 2082, ma non sia sussumibile né nelle categorie dell'art. 2195 né in quelle dell'imprenditore agricolo o del piccolo imprenditore, sia da considerare sempre imprenditore commerciale, e perciò obbligato ad iscriversi. Similmente, si pone il problema se l'elenco di cui all'art. 7.2 del regolamento relativo ai soggetti iscrivendi sia o no tassativo <sup>(34)</sup>.

c) Il regolamento emanato a fine 1995 dà gambe operative all'art. 8 della l. n. 580/93. Esso contiene infatti un'ampia ed articolata regolamentazio-

---

uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili »). L'ultima versione introdotta dall'art. 9 della l. 18 novembre 1998, n. 415 consente che tale attività sia svolta oltre che da società di ingegneria (in forma di società di capitali o di cooperativa e non necessariamente composte da soli soci professionisti), anche da società professionali (in forma di società di persone e composte da soli soci professionisti).

Si veda poi, da ultimo il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. La nuova disciplina introduce espressamente nel nostro ordinamento la società tra avvocati, regolata dalle norme del titolo II del d. lgs. n. 96 del 2001 e, ove non diversamente disposto dalle norme sulla società in nome collettivo. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione in tale sezione, stabilisce l'art. 16 del decreto citato, ha mera funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

<sup>(34)</sup> Sul punto concordemente per l'ipotesi negativa MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 51; BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 62.

ne dei compiti dell'ufficio del registro, della sua organizzazione e funzionamento. Non è questa la sede per approfondirli <sup>(35)</sup>. Vi sono peraltro alcuni punti di essa su cui val la pena richiamare l'attenzione del lettore in quanto innovativi, sul terreno normativo od ermeneutico, della precedente disciplina. Vediamoli, in particolare:

c.1) Le caratteristiche del registro.

Il registro è innanzitutto pubblico e quindi chiunque può esaminarlo. Le iscrizioni e cancellazioni avvengono a cura dell'ufficio del registro che esercita un controllo di legalità sugli atti da iscrivere. L'attività in questione è soggetta a sua volta alla vigilanza di un giudice delegato designato dal Presidente del Tribunale. Il giudice delegato è competente a decidere sui reclami proposti dagli interessati avverso i provvedimenti assunti dall'ufficio del registro; egli provvede con decreto reclamabile avanti il Tribunale.

Per quanto attiene alla struttura del registro si deve distinguere il *protocollo*, ove le varie domande che pervengono all'Ufficio sono repertorate in via progressiva, dal *registro delle imprese* vero e proprio, in cui ha luogo l'iscrizione mediante l'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico dei dati contenuti nel modello di domanda. Esiste poi un archivio, ove sono conservati, sempre con tecniche informatiche, i documenti cui si riferisce l'iscrizione, ovvero soggetti ad autonomo deposito (v. art. 2435).

c.2) Gli accertamenti da compiersi dall'ufficio prima di procedere ad iscrizione. Essi sono di mera regolarità formale <sup>(36)</sup>. Sembra così risolta in senso restrittivo la diatriba sui poteri del cancelliere del Tribunale in sede di

<sup>(35)</sup> In argomento, diffusamente, REVIGLIONE, *Il « nuovo » registro delle imprese*, cit., p. 296 e ss.; BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 127 e ss., 201 e ss.; RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, p. 60 e ss.; MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 137 e ss.

<sup>(36)</sup> Cfr. art. 116 del regolamento. Conforme in dottrina REVIGLIONE, *Il « nuovo » registro delle imprese*, p. 304; DONATIVI, *I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, Napoli, 1999; M. GATTI, *Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 1998, II, p. 633 e ss.; BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 229 e ss. In giurisprudenza: Trib. Foggia, 6 maggio 1997, in *Giur. comm.*, 1998, II, 56; Trib. Napoli, 8 gennaio 1993, in *Società*, 1993, 818, nota F. LAURINI; Trib. Napoli, 8 ottobre 1996, in *Società*, 1997, 215; Trib. Varese, 15 ottobre 1998, in *Giur. it.*, 1999, I, 2, 1684. Sostengono tuttora l'ammissibilità di un controllo dell'ufficio sulla validità dell'atto, MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 144 e ss., 149; RORDORF, *Il giudice del registro delle imprese*, in *Società*, 1996, p. 1249; Trib. Sassari, 1 aprile 1997, in *Società*, 1997, 1080; Trib. Milano, 21 aprile 1997, in *Giur. comm.*, 1998, II, 625, in *Società*, 1997, 697, con nota di SALAFIA; Trib. Milano, 3 luglio 1997, in *Giur. it.*, 1998, I, 2, 741, in *Giur. comm.*, 1998, II, 625.

controllo degli atti presentati per l'iscrizione delle società commerciali ai sensi dell' (ora accantonato) art. 101 disp. trans. e att. cod. civ. <sup>(37)</sup>.

c.3) Le modalità di iscrizione degli atti relativi al trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda.

Tali atti, in seguito alla modifica del capoverso dell'art. 2556 ad opera della l. 12 agosto 1993, n. 310 (art. 6), redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, vanno presentati entro trenta giorni per l'iscrizione dal notaio rogante o autenticante (art. 11.10) e acquistano pertanto piena efficacia tutti i meccanismi collegati dalla legge, per i contratti traslativi o di godimento dell'azienda, alla loro iscrizione nel registro delle imprese. Tra essi quello contemplato dall'art. 2558, ai sensi del quale la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Resta naturalmente aperto il problema interpretativo posto dalla parola « cessione », se cioè per il passaggio dei crediti occorra o non un atto traslativo *ad hoc* <sup>(38)</sup>.

c.4) L'iscrizione della ditta (art. 2566), anche ai fini ed agli effetti della tutela della priorità d'uso <sup>(39)</sup>.

c.5) L'iscrizione degli atti già soggetti ad omologazione prima della l. 24 novembre 2000 n. 340 che ha sostanzialmente abrogato tale istituto affidando i compiti di verifica di legittimità dell'atto costitutivo al notaio e delle delibere assembleari soggette ad iscrizione <sup>(40)</sup>.

<sup>(37)</sup> Sul dibattito sviluppatosi nella vigenza del regime transitorio v. MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 143.

<sup>(38)</sup> Su questi temi legati all'accoglimento della nozione universalistica o atomistica dell'azienda v. *infra* cap. IX.

<sup>(39)</sup> MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 242.

<sup>(40)</sup> Resta salva l'omologa residuale del Tribunale per i verbali di assemblea straordinaria in ordine ai quali il notaio non ritenga adempiute le condizioni di legge. Cfr. in argomento MONTALENTI, *La riforma dell'omologazione: una postilla*, in *Le Società*, 2000, p. 1417. Prima della riforma vi erano state varie prese di posizione della Cassazione a proposito dell'individuazione del Tribunale competente sull'omologa, questione che può riguardare tuttora la c.d. omologa residuale. In particolare secondo la Suprema Corte (Cass., 7 agosto 1997, n. 7445, in *Giur. it.*, 1998, I, 1, 285, con nota di REVIGLIONE, in *Notariato*, 1998, n. 30, con nota di NOTARI, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1119, con nota di VIDIRI; e successivamente Cass., 5 giugno 1998, n. 5535, in *Riv. notar.*, 1999, 189 e ancora Cass., 21 aprile 1999, n. 3936, in *Rep. giur. it.*, 1999, v. *Società*, n. 195), ove esistano più Tribunali nella stessa provincia, competente ai fini dell'omologa sarebbe non già il Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede della società, bensì il Tribunale del capoluogo in cui ha sede l'ufficio del registro delle imprese: ciò dipenderebbe dall'applicazione del principio generale secondo il quale l'organo giudiziario istituzionalmente preposto ad impartire direttive ed ordini ad un ufficio della pubblica amministrazione - nel nostro caso, l'ufficio del registro - sarebbe quello del luogo dell'ufficio me-

c.6) La previsione dell'attuazione di ufficio delle iscrizioni obbligatorie che non siano state richieste nei termini di legge <sup>(41)</sup>.

L'atteggiamento di sfavore del legislatore verso l'esercizio di fatto dell'impresa – e pertanto verso attività che sfuggono alle opportune segnalazioni pubblicitarie ai terzi – già evidente nel caso delle società propriamente di fatto <sup>(42)</sup>, trova qui una significativa conferma, completata del resto dalla previsione, non chiarissima sotto il profilo dell'obbligatorietà, che siano iscritti in sezione speciale e sia pur con effetti minori, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e società semplici <sup>(43)</sup>. E pare essere ulteriormente ribadita e rafforzata dalle norme transitorie degli artt. 28 e 29, che prevedono il « passaggio degli imprenditori individuali » dal registro delle ditte a quello

---

desimo. Tale orientamento, di matrice processualistica (CIPRIANI, *Il controllo giudiziario degli atti societari*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 78) è stato fortemente criticato in dottrina (oltre ai commenti alle citate sentenze della S.C., BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, p. 274 e ss.), e disatteso da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Alba, 20 novembre 1997, in *Giur. it.*, 1998, I, 2, 515; Trib. Napoli, 15 gennaio 1998, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1826; Trib. Cuneo, 21 ottobre 1997; Trib. Lamezia Terme, 14 ottobre 1997; Trib. Cassino, 20 novembre 1997, in *Società*, 1998, 205).

Per quanto attiene alle conseguenze dell'iscrizione in un registro territorialmente incompetente merita osservare quanto segue. Vigente il regime transitorio della pubblicità, l'iscrizione presso un ufficio incompetente non poteva considerarsi idonea a procurare ai terzi la conoscenza dei fatti o atti registrati. L'indagine effettuata presso l'ufficio territorialmente competente non poteva rivelare ciò che era stato iscritto altrove (come accade tuttora per i registri immobiliari).

La gestione informatica del nuovo registro delle imprese cambia radicalmente tale prospettiva: con l'archivio elettronico, che è unico per tutto il territorio nazionale, chiunque potrà effettuare da qualsiasi ufficio l'ispezione relativa ad una data impresa, a prescindere da quale sia la sede della stessa.

Si rileva che peraltro detta « unicità » del registro è piuttosto una caratteristica *di fatto*, non già di diritto del sistema: onde si pone il dubbio se detta caratteristica « tecnica » possa giustificare, sul piano giuridico, la generalizzata opponibilità di una iscrizione curata presso l'ufficio incompetente; per la negativa v. MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 215 e ss.

<sup>(41)</sup> Con specifico riguardo all'iscrizione d'ufficio, in giurisprudenza Trib. Perugia, 9 marzo 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 373; Trib. Biella, 28 gennaio 1998, in *Giur. comm.*, 1999, II, 61 con nota di DONATTI; Trib. Taranto, 23 marzo 1998, in *Le Società*, 1998, 832; in *Vita notar.*, 1998, 1635.

<sup>(42)</sup> In argomento v. il vol. III in questo Trattato.

<sup>(43)</sup> Sul punto LICINI, *Registro delle imprese e sezioni speciali. L'iscrizione è davvero obbligatoria?*, in *Riv. notar.*, 1997, p. 119 e ss.; per l'obbligatorietà dell'iscrizione MARASA-IBBA, *Il registro delle imprese*, p. 87; BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 111 e ss.; spunti anche in RESCIO, *La pubblicità della cessione d'azienda: modalità di attuazione ed effetti*, in *Cessione e affitto d'azienda alla luce della più recente normativa*, Milano, 1995, p. 112 e in *Riv. notar.*, 1995, p. 172.

delle imprese nonché, *last but not least*, che le società non iscritte (cioè irregolari o di fatto) nel registro presso la cancelleria del Tribunale ma iscritte, perché costituite con atto registrato, nel registro delle ditte, vi possono permanere « fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 ».

c.7) La costituzione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (rea). Esso va a sostituire, unitamente alla sezione speciale, il Registro ditte, e presso il quale debbono denunciarsi gli esercenti attività economiche e professionali la cui comunicazione alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, nonché gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali (art. 9.1 e 2).

c.8) La memorizzazione della bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatorie (art. 7.5) e l'archiviazione di atti e documenti soggetti a deposito od iscrizione o annotazione secondo tecniche informatiche (art. 8.1).

#### 40. - *Pubblicità costitutiva, dichiarativa e sanante.*

La pubblicità commerciale si affida, come visto, all'iscrizione nel registro delle imprese, o in un equipollente, del fatto da segnalare.

La pubblicità di cui ci occupiamo è quella *giuridica*. Esiste come è noto accanto ad essa un imponente fenomeno di pubblicità economica, della quale si tratterà più avanti: che è anch'essa segnalazione di uno o più fatti e specificamente delle virtù, reali o pretese tali, di prodotti o di merci che si vogliono introdurre tra i consumatori.

La pubblicità giuridica si distingue dalla notificazione. Fare pubblicità significa rendere *conoscibile* un fatto; compiere una notifica significa *portarlo a conoscenza* di uno o più terzi. La pubblicità appartiene alla vita dell'impresa. La notifica è propria degli atti processuali <sup>(44)</sup>.

La pubblicità giuridica può essere a sua volta pubblicità *di fatto* o *formale*. È di fatto allorché si affida la conoscibilità delle circostanze che si intendono segnalare all'impiego di mezzi idonei, la cui idoneità sarà da valutare caso per caso, e questo avviene per le imprese non soggette all'iscrizione

<sup>(44)</sup> Diversamente, BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 95, sostenendo il carattere notificativo dell'iscrizione, che, in quanto dotata di efficacia dichiarativa, avrebbe la peculiarità di produrre la conoscenza legale dell'atto o fatto iscritto.

nella sezione ordinaria del registro (esempio società semplici): salvo ritenere che tale condizione possa essere soddisfatta mediante l'iscrizione operata nella sezione speciale del registro <sup>(45)</sup>. È comunque formale se attuata attraverso la sezione ordinaria del registro delle imprese. I suoi effetti si ricavano, in via generale, dalla norma dell'art. 2193 (pubblicità dichiarativa) in virtù della quale nessuno può opporre l'ignoranza di un fatto di cui la legge prescrive l'iscrizione allorché l'iscrizione è avvenuta; mentre, per converso, allorché il fatto da iscrivere non sia stato iscritto esso non può essere opposto ai terzi, a meno che si provi che questi ne hanno avuto conoscenza <sup>(46)</sup>.

Si parla invece di pubblicità costitutiva con riferimento a quelle ipotesi in cui dall'iscrizione in un pubblico registro deriva non soltanto la segnalazione di un fatto, ma l'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante. L'esempio più appropriato, e ricorrente in dottrina, è quello della nascita della società per azioni: che, ai sensi dell'art. 2331, acquista la personalità giuridica, e quindi esiste come tale, con l'iscrizione nel registro delle imprese <sup>(47)</sup>.

<sup>(45)</sup> È questa l'opinione di CAGNASSO, *La società e la nuova legge sul registro delle imprese*, in *Impresa*, 1996, p. 222; BOERO, *Aspetti notarili dell'iscrizione nel nuovo registro delle imprese*, in *Riv. notar.*, 1996, I, p. 398; contr. IBBA-MARASA, *Il registro delle imprese, passim*; in posizione intermedia BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 98. Ed è quanto ha statuito il già ricordato art. 2 del d. lgs. n. 228/2001 alla stregua del quale l'iscrizione dell'imprenditore agricolo, del coltivatore diretto, delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale ha l'efficacia di pubblicità dichiarativa.

<sup>(46)</sup> IBBA-MARASA, *Il registro delle imprese*, p. 210 e ss.; BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 94 e ss.; RESCIO, *La pubblicità della cessione di azienda: modalità di attuazione ed effetti*, in *Riv. notar.*, 1995, p. 167 e ss. e p. 180 e ss.

Merita osservare come ai fini della decorrenza l'art. 11, 8° comma del regolamento (d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) precisa che non c'è iscrizione se non quando si ha non solo l'inserimento nel registro informatico dei dati, ma anche la messa a disposizione del pubblico di tali dati su terminale per la diretta ispezione della formalità.

Secondo IBBA-MARASA, *Il registro delle imprese*, p. 214 e ss., la decorrenza degli effetti dell'iscrizione va riferita proprio al momento dell'archiviazione ottica. Diversamente BOCCHINI (*Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, p. 106 e ss.) ritiene ininfluyente, per la produzione degli effetti della pubblicità, detta memorizzazione elettronica, in quanto il corrispondente atto, depositato nella versione cartacea presso l'ufficio, per sé è comunque consultabile.

<sup>(47)</sup> In generale sul punto BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 94 e ss.; RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, p. 41 e ss.; IBBA-MARASA, *Il registro delle imprese*, p. 236 e ss., anche per l'individuazione delle varie fattispecie di pubblicità costitutiva, sottolineando gli elementi di differenza rispetto alla pubblicità dichiarativa (es.: l'iscrizione di una società di persone è dichiarativa del contenuto dei patti sociali, ma è costitutiva del grado di autonomia patrimoniale proprio della società registrata).

Publicità con efficacia sanante sarebbe quella la cui realizzazione porterebbe rimedio ad un vizio dell'atto. Si ritiene tale l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese nei confronti dell'atto costitutivo di società per azioni nullo (o, secondo la terminologia del d.p.r. 29 dicembre 1969, *della società nulla*)<sup>(48)</sup>. L'art. 2332 stabilisce infatti che la sentenza che accerta la nullità nomina i liquidatori; opera cioè da causa di scioglimento, salvaguardando gli atti compiuti *medio tempore* dagli amministratori.

Una formula anomala o ridotta di pubblicità è la cosiddetta pubblicità notizia, dalla quale non derivano conseguenze giuridiche dirette a favore di chi la effettua, ma che ha una semplice funzione di segnalazione, finalizzata a rendere conoscibile, non già opponibile, l'atto registrato<sup>(49)</sup>. Essa è richiesta sul piano amministrativo (es. albi delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio) o dell'informazione (iscrizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'impresa, deposito dei bilanci e relazioni nelle s.p.a.) o prescritta come condizione per il perfezionamento di una fattispecie giuridicamente rilevante (es. pubblicazioni matrimoniali).

#### 41. - Apparenza e pubblicità. L'imprenditore apparente.

Si è sinora parlato di pubblicità. Il fenomeno deve essere tenuto distinto dall'apparenza. L'apparenza è, come è noto, un istituto ampiamente riconosciuto nell'ordinamento tedesco, assai discusso invece nella dottrina italiana. La giurisprudenza ne fa ampia applicazione in materia societaria<sup>(50)</sup>. La cosiddetta società apparente costituisce in un certo senso il reciproco della società occulta.

<sup>(48)</sup> Sulle diverse ricostruzioni prospettate dell'effetto sanante dell'iscrizione, v. recentemente IBBA-MARASÀ, *Il registro delle imprese*, p. 250 e ss.; D'ALESSANDRO, *La società per azioni. La costituzione*, in ALLEGRI e altri, *Diritto commerciale*, Bologna, 1995, p. 251; diversamente BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 98. Sul punto in giurisprudenza Cass., 14 maggio 1992, n. 5735, in *Giur. comm.*, 1993, II, 461, per l'affermazione che, in difetto di sanatoria della nullità, trova applicazione l'art. 1419.

<sup>(49)</sup> BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, p. 94 e ss., 98 e ss.; IBBA-MARASÀ, *Il registro delle imprese*, p. 247.

<sup>(50)</sup> Cass., 29 ottobre 1997, n. 10695, in *Giur. it.*, 1998, I, 1, 748; Cass., 26 luglio 1996, n. 6770, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 160, ove si distingue tra società di fatto e apparenza; Cass., 9 giugno 1993, n. 6438, in *Riv. dir. comm.*, 1994, II, 297, ove si distingue tra società apparente e rappresentanza apparente; anche App. Milano, 3 febbraio 1998, in *Dir. fall.*, 1998, II, 713 con nota di VALCAVI; con specifico riferimento alla posizione del socio apparente App. Roma, 23 gennaio 1998, in *Dir. fall.*, 1998, II, 515 con nota di DI GRAVIO; in dottrina cfr. ANGELICI, voce *Società apparente*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993.